

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 37, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 50/2016

L'anno 2016 (duemillesedici), il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre presso la sede del Comune di Tito,

TRA

il Comune di Tito, con sede legale in Tito (PZ), via Municipio n.1, codice fiscale 00128970761 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Graziano Scavone, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 11 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge;

E


il Comune di Sant'Angelo Le Fratte, con sede legale in Sant'Angelo Le Fratte (PZ), largo San Michele n. 3, codice fiscale 80002570762 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Michele Laurino il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 17 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di Sasso di Castalda, con sede legale in Sasso di Castalda (PZ), via pro-tempore sig. Rocco Ferrone il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 3 agosto 2016, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di Satriano di Lucania, con sede legale in Satriano di Lucania (PZ), via De Gregorio n. 29, codice fiscale 00135250769 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Vincenzo Pascale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 22 luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

- l'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;



- l'art. 30, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è stato abrogato con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU n. 91 del 19/04/2016-Suppl. ordinario n. 10);
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 dello stesso decreto procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualificazione;
- il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che nel caso in cui la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al comma 2, primo periodo, dell'art. 37, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata, tra gli Enti aderenti alla Centrale di Committenza, della funzione e delle attività nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata, tra gli Enti aderenti alla Centrale di Committenza, della funzione e delle attività nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni nei termini specificati negli articoli seguenti.
3. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tal senso le premesse ne costituiscono parte integrante, per consentire la corretta interpretazione e applicazione.
4. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire agli Enti aderenti l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei termini previsti dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) consentire una migliore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nel complesso delle attività che caratterizzano gli appalti e le concessioni, in relazione agli ambiti di programmazione e progettazione, di affidamento e di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura;
 - c) consentire agli Enti aderenti di razionalizzare e valorizzare l'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di appalti e concessioni, valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività di cui sopra, anche mediante il rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli Enti aderenti.
5. La convenzione è aperta all'adesione di altri Enti che intendono gestire in forma associata le procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture. In tal caso l'Ente che richiede di aderire alla presente convenzione ne approva il testo integrale, senza modifiche o condizioni e previa accettazione da parte degli Enti aderenti, mediante conforme deliberazione consiliare.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. La Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016:
 - a) aggiudica appalti, stipula ed esegue i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - b) stipula accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

1. La presente convenzione ha durata di cinque (5) anni decorrente dalla sottoscrizione della stessa ed è redatta al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale di Committenza.

Art. 2 - Operatività e durata

11. La Centrale di Committenza qualificata può svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre Centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 dell'art. 37 D.Lgs. n. 50/2016.
10. L'ottenimento della qualificazione da parte della Centrale di Committenza ex art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la previsione e i requisiti di cui ai precedenti commi 7 e 8, assicura agli Enti aderenti, nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, la piena autonomia nella individuazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attraverso la scelta di un criterio di rotazione degli inviti.
10. L'ottenimento della qualificazione da parte della Centrale di Committenza ex art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la previsione e i requisiti di cui ai precedenti commi 7 e 8, assicura agli Enti aderenti, nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, la piena autonomia nella individuazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attraverso la scelta di un criterio di rotazione degli inviti.
10. L'ottenimento della qualificazione da parte della Centrale di Committenza ex art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la previsione e i requisiti di cui ai precedenti commi 7 e 8, assicura agli Enti aderenti, nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, la piena autonomia nella individuazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attraverso la scelta di un criterio di rotazione degli inviti.
9. La qualificazione di cui al precedente comma è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla complessità del contratto e alle relative fasce di importo, secondo requisiti di capacità di programmazione, progettazione e affidamento. La qualificazione delle centrali di committenza è misurata sulla base di specifici requisiti relativi a:
- a) strutture organizzative stabili;
 - b) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività programmate, progettuali e dell'evidenza pubblica;
 - c) sistema di formazione e aggiornamento del personale;
 - d) numero di gare svolte nel triennio con indicazione, tra l'altro, della tipologia, dell'importo e della complessità;
 - e) valutazione positiva dell'A.N.A.C. in ordine alle misure di prevenzione dei rischi di corruzione attuate e alla promozione della legalità;
 - f) presenza di sistemi di qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara;
 - g) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle gare;
 - h) livello di sovrapposizione nel contenzioso;
 - i) applicazione di livelli di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e di affidamento.
8. In materia di aggregazione e centralizzazione, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine dell'ottenimento della qualificazione da parte della Centrale di Committenza ex art. 38 D.Lgs. n. 50/2016, gli Enti aderenti fanno ricorso all'ufficio comune per tutti gli appalti e le concessioni di lavori, servizi e forniture per importi a base d'asta pari o superiori a 40.000 euro.

1. La Centrale di Committenza svolge le seguenti funzioni e attività:
 - a) collabora con gli Enti aderenti in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi;
 - b) definisce, in collaborazione con gli Enti aderenti, il criterio di aggiudicazione ed eventuali elementi correlati;
 - c) definisce, in collaborazione con gli Enti aderenti, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione

Art. 4 - Funzioni della Centrale di Committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività

1. Gli Enti aderenti alla presente convenzione designano, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, quale Ente capofila per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture il Comune di Tito presso il quale è istituita la struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza.
2. Gli Enti aderenti sono tenuti ad avvalersi della Centrale di Committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
3. La Centrale di Committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dell'Ente Capofila sono utilizzati nelle procedure di gara, con particolare riguardo:
 4. ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 5. ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 6. ai riferimenti fiscali.
7. L'Ente Capofila è tenuto alla registrazione della Centrale di Committenza all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e ai relativi aggiornamenti in attuazione a quanto disposto dall'art. 33-ter del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Art. 3 - Ente capofila della Centrale di Committenza

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione, gli Enti aderenti avranno un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture e a definire, per le stesse attività, la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli Enti aderenti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, gli Enti aderenti pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora gli Enti aderenti optino per il mantenimento del modello organizzativo associato, definito dalla presente convenzione, pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recepiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

- delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi;
- d) definisce, in accordo con gli Enti aderenti, la predisposizione di avvisi pubblici per l'istituzione di elenchi aperti degli operatori economici;
- e) gestisce le attività di propria competenza nell'ambito dei processi di acquisizione di appalti e concessioni, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31, comma 14 D.Lgs. 50/2016;
- f) predispone ed adotta una modulistica standardizzata e omogenea relativa agli appalti e alle concessioni;
- g) svolge le fasi ad evidenza pubblica di una gara d'appalto e di concessione fino all'aggiudicazione;
- h) esegue le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di appalti e concessioni attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica, secondo il combinato disposto dell'art. 40 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5-bis del D.Lgs. 82/2005;
- i) istituisce e aggiorna l'elenco degli operatori economici ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 50/2016.
2. La responsabilità della Centrale di Committenza è in capo ad un responsabile al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Responsabile della Centrale di Committenza, per le acquisizioni di servizi e forniture volte a soddisfare le esigenze di più Enti, individua il Responsabile del procedimento tra i soggetti nominati dai rispettivi Enti di appartenenza e facenti parte della dotazione organica dell'ufficio comune.
4. Al fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione della spesa, centralizzazione e ottimizzazione delle procedure di affidamento sia in termini di costi di gestione che di prezzi, si dispone di procedere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ad affidamenti unitari tra gli Enti aderenti per forniture di interesse comune o secondo le disposizioni della normativa vigente.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno ogni Ente comunica all'ufficio comune le quantità occorrenti per gli acquisti di interesse comune di cui sopra, rimettendo al contempo provvedimento di prenotazione di impegno di spesa presunta a sostenersi a carico del bilancio dell'Ente interessato.
6. La Centrale di Committenza è direttamente responsabile, ai sensi dell'art. 37, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016, dei comportamenti contrari alle disposizioni del suddetto decreto, nel caso in cui opera esclusivamente in attività di centralizzazione; la stessa è responsabile in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto in discorso quando svolge attività di aggregazione.
7. La Centrale di Committenza, attraverso il personale individuato dagli Enti aderenti nei termini previsti dalla presente convenzione, provvede alla gestione dei flussi informativi e a ogni altra comunicazione con l'A.N.A.C. in ordine alle attività da essa svolte.
8. La Centrale di Committenza organizza attività formativa specifica per il personale di cui al precedente comma che ha i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ovvero di Responsabile del Procedimento in ordine ai servizi e alle forniture.

9. La Centrale di Committenza dispone di una specifica voce nel titolare del sistema di protocollazione informatico dell'Ente capofila, tale da consentire l'integrazione con gli applicativi di gestione nonché di conservazione documentale in uso presso l'Ufficio comune.

Art. 5 - Funzioni e attività ulteriori dalla Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza, al fine di una più efficace realizzazione delle procedure di appalti e concessioni, svolge le seguenti funzioni e attività complementari:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Enti), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di servizi e forniture riferibili alle esigenze degli Enti aderenti.

2. La Centrale di Committenza, al fine di pianificare le proprie attività, invita l'Ente aderente a comunicare, entro il 31 ottobre di ogni anno e in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le forniture e i servizi ricorrenti;

c) nel caso di un affidamento non previsto, l'Ente aderente informa tempestivamente la Centrale di Committenza, fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture.

Art. 6 - Funzioni e attività di competenza degli Enti aderenti

1. Gli Enti aderenti, in relazione agli appalti e alle concessioni realizzati mediante procedure gestite dalla Centrale di Committenza, svolgono le seguenti funzioni e attività:

a) programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programma biennale di servizi e forniture e triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali ex art. 21, comma 1 D.Lgs. 50/2016;

b) individuazione del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) progettazione del lavoro, dei servizi e delle forniture;

d) predisposizione e approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare nel rispetto del D.Lgs. 50/2016;

e) tutte le azioni collaborative con la Centrale di Committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

f) adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'Ente in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

Responsabile unico del procedimento. Incarichi che essi ritengono indispensabili a supporto dell'attività del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, le previsioni della presente convenzione, incarichi di progettazione, appalti e delle concessioni.

4. Gli Enti aderenti conferiscono, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e adempimento utile ad assicurare la corretta applicazione del Codice degli appalti e delle concessioni. Legge n. 136/2010, agli obblighi previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 4 e 213, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e a ogni altro provvedimento all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ai sensi della Legge n. 136/2010, attraverso il Responsabile unico del procedimento,

3. Gli Enti aderenti, attraverso il Responsabile unico del procedimento, suddetto decreto. procedimento, nominato dal singolo Ente ai sensi dell'art. 31 comma 1 del espletano le relative procedure attraverso il Responsabile unico del non consentono alcun indugio, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, 2. Gli Enti aderenti nelle circostanze di somma urgenza e di protezione civile che procedure di evidenza pubblica.

di riferimento, a sistemi dinamici di acquisizione oppure espletando accordi quadro conclusi dalla Consip o da altro Soggetto aggregatore ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ad della Legge n. 296/2006, di procedere alle acquisizioni in discorso, 35 del D.Lgs. 50/2016, hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 1 comma 450 pari o superiori a 1.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. b) gli Enti aderenti, con riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo di riferimento, ove disponibili;

mercologica, alle convenzioni Consip o di altro Soggetto aggregatore approvigionarsi facendo ricorso, per qualunque categoria * aderenti, ai sensi dall'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, di a) per le acquisizioni di servizi e forniture permangono l'obbligo in capo agli Enti presente convenzione. In particolare:

1. Gli Enti aderenti alla Centrale di Committenza possono procedere direttamente e autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, secondo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le previsioni di cui alla

Art 7 - Procedure gestite dagli Enti aderenti

2. I singoli Enti aderenti sono a ogni effetto Stazioni Appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e dei relativi aggiornamenti in attuazione a quanto disposto dall'art. 33-ter del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

h) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché da normative specifiche. rapporto a una delle soluzioni individuate dalla presente convenzione; g) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e in

5. Gli Enti aderenti possono acquisire servizi e forniture, facendo ricorso al fondo economico, secondo le previsioni dei rispettivi regolamenti.
6. Gli Enti aderenti, nell'ambito delle procedure da essi gestite, e in ogni caso secondo il disposto dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, pubblicano e aggiornano sul profilo del committente e nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici e concessioni, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra Enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 50/2016, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 50/2016, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Conferenza dei legali rappresentanti

1. I legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati istituiscono un'apposita Conferenza, per consentire il confronto e le consultazioni tra gli stessi relativamente alle attività della Centrale di Committenza.
2. La Conferenza dei legali rappresentanti è disciplinata da regolamento, redatto a cura del Responsabile della Centrale di Committenza, su richiesta della Conferenza stessa.
3. La Conferenza dei legali rappresentanti provvede a:
 - a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale di Committenza;
 - b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale di Committenza, nonché formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione;
 - c) deliberare in merito alla dotazione organica dell'ufficio comune;
 - d) adottare i criteri utili alla redazione dell'avviso pubblico per la creazione degli elenchi aperti degli operatori economici, predisposto dal Responsabile della Centrale di Committenza;
 - e) adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine a eventuali successive richieste di adesione/associazione da parte di altri Enti che accettino la presente convenzione senza alcuna modifica;
 - f) adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale di Committenza;
 - g) adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine all'eventuale gestione e utilizzo dei fondi rinvenienti da avanzati di gestione, anche promuovendo l'adesione a specifici bandi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - h) approvare, annualmente, il bilancio previsionale e il rendiconto finale della Centrale di Committenza, corredando quest'ultimo di una relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - i) approvare le linee guida, redatte dal Responsabile della Centrale di Committenza la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti gli Enti

- aderenti. In fase di prima applicazione, al fine dell'efficientamento dell'azione amministrativa volta ad evitare lo stallo delle procedure d'appalto e concessione;
- a. la redazione delle linee guida sul funzionamento e sul finanziamento dell'ufficio comune è demandata al Responsabile della Centrale di Committenza attraverso il provvedimento di nomina del legale rappresentante dell'Ente capofila, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione;
- b. le linee guida di cui sopra e ogni altro documento di dettaglio sono approvati con deliberazione di giunta da parte dell'Ente capofila.
-)) approvare le modifiche adottate con delibera di giunta dell'Ente capofila, volte a definire aspetti di dettaglio che non incidono sull'impianto generale della convenzione.

4. La Conferenza dei legali rappresentanti è convocata dal rappresentante legale dell'Ente capofila in qualità di Presidente o su richiesta di metà degli Enti aderenti almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio con avviso consegnato a mezzo PEC ai componenti almeno quarantott'ore prima della data stabilita per la riunione.

5. La Conferenza dei legali rappresentanti, in fase di prima applicazione, è convocata entro quattro (4) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, al fine di verificare l'andamento della Centrale di Committenza e di apportare eventuali modifiche.
6. Le adunanze della Conferenza sono valide se intervengono almeno i 2/3 dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
7. I componenti della Conferenza e il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell'Ente di appartenenza.
8. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza ovvero uno dei rappresentanti legali della medesima Conferenza.

Art. 9 - Struttura organizzativa

1. La Centrale di Committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Tito, che, con atto deliberativo di giunta:
- a) approva specifiche disposizioni regolamentari/integrative del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, in base alle quali le previsioni della presente convenzione costituiscono i criteri di riferimento per la disciplina dell'organizzazione dell'ufficio comune;
- b) dispone specifiche variazioni di bilancio relativamente alla previsione di un capitolo per le attività della Centrale di Committenza;
- c) approva la dotazione organica dell'ufficio comune, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dagli Enti aderenti e valutato dalla Conferenza dei legali rappresentanti,

definendo, in termini indicativi, le attività assegnate a ciascuna risorsa umana.

2. Il legale rappresentante dell'Ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della Struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra il personale individuato dagli Enti aderenti, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e il Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA).

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza è individuato tra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma, dovendo risultare soggetto incaricato di posizione organizzativa nell'Ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, individuato tra le unità di personale inserite nella dotazione organica in discorso, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dall'Ente di appartenenza.

5. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di giunta di cui al precedente comma, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso l'Ente aderente di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza, preferibilmente fuori dall'orario ordinario d'ufficio, salvo casi motivati e giustificati.

6. Le spettanze dovute al personale della Centrale di Committenza sono corrisposte direttamente dall'Ente di appartenenza e detratte dallo stesso in fase di trasferimento delle risorse all'ufficio comune, secondo le disposizioni della presente Convenzione.

7. I costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla Centrale di Committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) dell'Ente presso il quale ha sede l'ufficio comune, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale di Committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilità.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno degli Enti aderenti, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della Centrale di Committenza e per le procedure svolte nell'interesse di più Enti aderenti, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'Ente in cui ha sede l'ufficio comune.

9. La struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, attraverso l'utilizzo dell'albo pretorio on-line e il sito istituzionale/profilo del committente

1. La Centrale di Committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale e informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di appalti e concessioni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Tutti i documenti di cui al comma precedente devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente della Centrale di Committenza, nella sezione Amministrazione Trasparente con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
3. Il diritto di accesso da parte degli operatori economici secondo le norme previste dal D.Lgs. 50/2016, deve essere esercitato presso la sede di espletamento della gara.

Art.11 - Gestione della documentazione di gara, delle richieste di accesso agli atti e del contenzioso

1. In relazione alla formazione del seggio di gara, relativamente alle procedure di individuazione sulla base del miglior rapporto costo/efficacia (criterio del prezzo più basso), la presidenza è assunta dal Responsabile della Centrale di Committenza.
2. Limitatamente ai casi di aggiudicazione dei contratti di appalti e di concessioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui affrisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.Lgs. 50/2016. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla Centrale di Committenza, sentiti gli Enti aderenti, tra i commissari sorteggiati ai sensi dell'art. 77, comma 8, D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Formazione del seggio di gara e della commissione giudicatrice

10. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure di gara, gli Enti aderenti definiscono, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi e la struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza.
- dell'Ente capofila, appositamente integrato, nonché a quelli di trasparenza e anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

4. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di appalti e concessioni gestite dalla Centrale di Committenza, il relativo ricorso deve essere notificato alla stessa.
5. L'ufficio comune, attraverso il proprio responsabile, valuta se costituirsi in giudizio. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente per il quale è stata attivata la procedura di gara.
6. Ove il contenzioso attiene a fasi diverse da quelle di evidenza pubblica il relativo ricorso deve essere notificato all'Ente aderente.
7. In caso di aggregazione degli acquisti, il ricorso va notificato alla Centrale di Committenza che, attraverso il proprio responsabile, valuta se costituirsi in giudizio. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono ripartiti tra gli Enti per i quali sono state attivate le procedure di gara.
8. Quanto indicato dai commi precedenti, deve essere specificato nei relativi bandi di gara.
1. I singoli Enti aderenti individuano tra i propri dipendenti, gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione e, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e forniture o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
- b) soggetti già operanti presso il singolo Ente aderente come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e forniture o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
- c) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, ad esempio: attività di assistenza al Responsabile del procedimento, attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione, attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di appalti e concessioni come quella di verbalizzazione.
2. I singoli Enti, per le finalità di cui al precedente comma, inviano annualmente alla Centrale di Committenza dell'Ente capofila per la necessaria estrapolati dai succitati elenchi, alla giunta dell'Ente capofila per la necessaria approvazione e dispone la nomina, da parte del legale rappresentante, delle figure professionali dell'ufficio comune.
3. ai nominativi presentati dagli Enti aderenti;
4. alle figure professionali che devono comporre l'ufficio comune e ai rispettivi compensi.
5. La Centrale di Committenza dei legali rappresentanti trasmette la lista dei nominativi, approvata dai succitati elenchi, alla giunta dell'Ente capofila per la necessaria approvazione e dispone la nomina, da parte del legale rappresentante, delle figure professionali dell'ufficio comune.

Art. 12 - Risorse umane dell'ufficio comune

1. La Centrale di Commissione conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al precedente comma, gli Enti aderenti si impegnano a utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale di Commissione, fatte salve ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e degli Enti aderenti.
3. Ai fini dell'efficace ripartizione delle spese connesse al funzionamento della Centrale di Commissione e allo svolgimento delle procedure di appalti e concessioni, si intende:
 - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (quali, a puro titolo esemplificativo, il contributo da versare all'A.N.A.C., la pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti, gli incarichi professionali);
 - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della Centrale di Commissione, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'Ente capofila (quali, a puro titolo esemplificativo, personale, acquisto di pubblicazioni, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione);
 - c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'Ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della Centrale di Commissione, sia di altri servizi dell'Ente (quali a puro titolo esemplificativo, locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali).
4. A copertura dei costi generali e dei costi comuni concorrono:
 - a) una quota fissa pro capite pari a 5.000,00 € (euro cinquemila/00) per il primo anno e a 1.500,00 € (euro millecinquecento/00) per gli anni successivi, suscettibile di adeguamento in funzione della situazione

Art. 13 - Risorse finanziarie e riparto delle spese

6. I soggetti individuati dalla Conferenza dei legali rappresentanti e nominati dal legale rappresentante dell'Ente capofila restano in carica per un (1) anno, fatte salve particolari esigenze.
7. In fase di prima applicazione, l'ufficio comune è direttamente nominato dal legale rappresentante dell'Ente capofila, sentiti i legali rappresentanti degli altri Enti aderenti.
8. Restano a carico degli Enti aderenti gli oneri relativi al trattamento retributivo e agli obblighi contributivo-previdenziali del proprio personale, secondo il dettato dei precedenti commi.



- rendicontale di ciascun esercizio finanziario e secondo le deliberazioni della Conferenza dei legali rappresentanti;
- b) una quota variabile sull'importo a base d'asta, da prevedersi nei quadri economici di ciascun appalto o concessione alla voce "spese generali", secondo le percentuali proposte dal Responsabile della Centrale di Committenza nelle linee guida sul funzionamento e finanziamento dell'ufficio comune;
 - c) l'incameramento della sanzione pecuniaria versata dagli operatori economici alla Centrale di Committenza, attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
5. I costi diretti sono rimborsati all'Ente capofila con cadenza trimestrale a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione, sulla base di specifica rendicontazione predisposta dal Responsabile della Centrale di Committenza.
6. Per i costi generali e i costi comuni, l'Ente aderente versa:
- a) la quota fissa al momento della sottoscrizione della presente Convenzione;
 - b) la quota variabile entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione da parte della Centrale di Committenza. Decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, l'ufficio ragioneria dell'Ente capofila provvede alla riscossione esecutiva della quota con eventuale addebito degli interessi di mora. La Centrale di Committenza non esperisce ulteriori procedure di appalti e concessioni a favore dell'Ente aderente debitore, sino all'avvenuta liquidazione di quanto dovuto.
7. Le quote relative alla copertura dei costi diretti, generali e comuni sono dovute alla Centrale di Committenza anche nel caso in cui le procedure di gara per appalti e concessioni risultino annullate, revocate in seguito a pubblicazione, deserte, senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non adeguate.
8. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
9. Nel caso di ulteriori adesioni alla Centrale di Committenza, i nuovi Enti versano una quota d'ingresso pari a quella elargita dagli Enti istitutori dell'ufficio comune, fermo restando il dettato del presente articolo.
10. Il Responsabile della Centrale di Committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e del programmi presentati da ciascun Ente aderente, predispone entro il 31 ottobre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli Enti aderenti per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della Centrale di Committenza redige un rendiconto delle procedure di gara effettuate e dei costi sostenuti e lo invia agli Enti aderenti.
11. Il Responsabile della Centrale di Committenza redige un rendiconto delle 12. Nel caso di comprovata necessità, il Responsabile della Centrale di Committenza propone alla Conferenza dei legali rappresentanti di adottare misure straordinarie in tema di bilancio dell'ufficio comune.

1. L'ufficio comune gestisce i dati personali relativi alle procedure di appalti e concessioni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. L'Ente capofila è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività e alle procedure di appalti e concessioni, ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza.
3. I singoli Enti aderenti sono titolari del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività e alle procedure di appalti e concessioni ricondotte alla propria competenza e, in particolare, alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 16 - Riservatezza

1. Possono aderire alla gestione associata degli appalti e delle concessioni, disciplinata dalla presente convenzione, altri Enti, quali, a puro titolo esemplificativo, Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
2. L'adesione di un nuovo Ente è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione degli Enti aderenti disciplinata dalla presente convenzione, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 15 - Adesione di altri Enti

1. L'Ente presso il quale ha sede l'ufficio comune mette a disposizione i locali, le attrezzature e i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative agli appalti e alle concessioni in forma associata.
2. Gli Enti aderenti mettono a disposizione dell'Ente capofila le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.
3. Gli Enti aderenti adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili e interoperabili i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ufficio comune in relazione alle procedure da esso gestite per gli appalti e le concessioni, impegnandosi a pervenirvi entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
4. Gli Enti aderenti consentono all'ufficio comune l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per gli appalti e le concessioni. A tal fine gli Enti aderenti definiscono, entro tre mesi, un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Art. 14 - Risorse strumentali

4. L'Ente capofila e gli Enti aderenti definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 17 - Revisione della convenzione e adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti pubblici e le concessioni, quali, a esempio, la *soft-regulation*, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Nel caso di disposizioni sopravvenienti che comportano modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, gli Enti aderenti provvedono alla revisione delle clausole della stessa non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, gli Enti aderenti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 18 - Recesso dalla convenzione

1. Ciascun Ente aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. In caso di recesso dalla presente convenzione da parte dell'Ente capofila, quest'ultimo deve continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di Coordinamento le attività ad esso attribuite, sino all'individuazione di un altro Ente tra quelli aderenti, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Gli Enti aderenti, nelle ipotesi di cui al precedente comma, possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova per l'esercizio in forma associata della funzione relativa agli appalti e alle concessioni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E, in ogni caso, considerato motivo di pubblico interesse dell'Ente a una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in base a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Scioglimento della convenzione



1. Gli Enti aderenti sciogliono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli Enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di appalti e concessioni;

- b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di appalti e concessioni nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di appalti e concessioni, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
- e) in ogni altro caso previsto dalla presente convenzione.
2. Allo scioglimento della presente convenzione, gli Enti aderenti definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dell'ufficio comune.



Art. 20 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie tra gli Enti aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione e all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. In mancanza di una risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.


Comune di Tito


Comune di Sant'Angelo Le Fratte

Comune di Satriano di Lucania



Comune di Sasso di Castalda


 PER DELEGA

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI TITO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LINEE GUIDA SUL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 4, D.LGS. 50/2016



INDICE

Art. 1 - Oggetto, ambito di competenza e funzioni della Centrale di Committeza 2

Art. 2 - Figure tecnico-professionali 2

Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento della Centrale di Committeza 3

Art. 4 - Dotazione organica 6

Art. 5 - Risorse finanziarie per il funzionamento della Centrale di Committeza 7

Art. 6 - Funzioni e oneri di competenza degli Enti aderenti 9

Art. 7 - Recesso 12

Art. 8 - Controversie e contenziosi 12

Art. 9 - Norme di rinvio 13

Art. 1

Oggetto, ambito di competenza e funzioni della Centrale di Committezza

1. Con precedente atto amministrativo è stata istituita la Centrale Unica di Committezza denominata **C.U.C. TITO**, prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016.

2. Le modalità di funzionamento della Centrale di Committezza sono disciplinate dai successivi articoli e dalla convenzione adottata dai singoli Enti aderenti, ai sensi di quanto stabilito dalle rispettive delibere di Consiglio Comunale.

3. La Centrale di Committezza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune capofila sono utilizzati nelle procedure da essa svolte, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali.

4. La Centrale di Committezza è tenuta alla registrazione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e, attraverso il proprio Responsabile per l'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (R.A.S.A.), ai relativi aggiornamenti in attuazione a quanto disposto dall'art. 33-ter del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

5. La Centrale di Committezza cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Enti aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D. Lgs. n. 50/2016.

6. La Centrale di Committezza:

- a) aggiudica appalti, stipula ed esegue i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipula accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestisce sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
- d) procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi a base d'asta pari o superiori a 40.000 euro;
- e) può svolgere attività di committezza ausiliarie in favore di altre Centrali di committezza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 dell'art. 37 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2

Figure tecnico-professionali

1. Ai fini dell'esercizio del servizio associato della Centrale di Committezza,

le figure tecnico-professionali coinvolte sono definite come segue:

- a) Responsabile della Centrale di Committeenza: soggetto gestionale affidatario delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 di direzione della struttura;
- b) Vice-responsabile: individuato tra le unità di personale inserite nella dotazione organica dell'ufficio comune, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C;

c) Soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, ad esempio: attività di assistenza al Responsabile del procedimento, attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione, attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di appalti e concessioni come quella di verbalizzazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono nominati dal legale rappresentante dell'Ente capofila tra il personale individuato dalla Conferenza dei legali rappresentanti e restano in carica un (1) anno, fatte salve particolari esigenze.

3. Ciascun Ente individua e comunica al Responsabile dell'ufficio comune, il proprio Referente per la Centrale di Committeenza, deputato allo scambio di comunicazioni di carattere generale.

Regole di organizzazione e funzionamento della Centrale di Committeenza

Art. 3

1. La sede legale della Centrale di Committeenza è ubicata nella sede del Comune di Tito, sita in via Municipio n. 1, ove si provvede alla ricezione e alla protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro. Eventuali particolari attività possono essere svolte anche presso le sedi degli Enti aderenti, previa intesa con gli stessi.
2. La Centrale di Committeenza è diretta da un Responsabile e da un suo vice, nominati dal Sindaco del Comune di Tito, secondo le previsioni della convenzione.
3. Il Responsabile della struttura organizza collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, individuato da ciascun Ente aderente e per il singolo procedimento, e si avvale, preferibilmente, delle risorse umane facenti parte dell'organico dell'ufficio comune.
4. La Centrale di Committeenza, con spese a carico del bilancio degli Enti aderenti e previa decisione degli stessi, può avvalersi di figure o organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche attività di sua competenza.
5. La Centrale di Committeenza, per il tramite del Responsabile, svolge le seguenti funzioni:
 - a) richiede via PEC agli Enti aderenti l'elenco dei contratti di lavori, servizi

e forniture in scadenza nell'esercizio successivo e i fabbisogni minimi per le forniture e i servizi ricorrenti entro il 31 ottobre di ciascun anno e in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata; tale richiesta è motivata dalla necessità di pianificare le proprie attività dell'ufficio comune e dall'esigenza di rispondere alle proprie attività dell'ufficio comune e dall'esigenza degli acquirenti;

b) predispone e aggiorna l'elenco degli operatori economici;
 c) istruisce le domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici della Centrale di Committenza, secondo le modalità previste dal relativo avviso pubblico;

d) collabora con gli Enti aderenti ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari, relativi agli acquisti di lavori, servizi e forniture, a garanzia di una piena rispondenza con le norme vigenti in materia;
 e) predispone schede di sintesi e moduli statistica base per la gestione di acquisizioni di lavori, servizi e forniture;

f) definisce, in accordo con gli Enti aderenti, la documentazione minima occorrente per l'avvio della procedura di gara;
 g) redige e sottoscrive gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;

h) acquisisce il codice identificativo di gara (C.I.G.) dai servizi web dell'A.N.A.C. al fine di rispondere agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 4 e 213, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016, e della contribuzione derivante dal sistema di finanziamento dell'A.N.A.C. dettato dall'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005;

i) effettua le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 33/2013 dalla pubblicazione di gara all'avvenuta aggiudicazione;
 j) conduce sia le fasi preliminari che le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo quanto indicato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con assunzione delle relative determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva efficace;

k) assume la presidenza del seggio di gara, relativamente alle procedure di aggiudicazione sulla base del miglior rapporto costo/efficacia (criterio del prezzo più basso); limitatamente ai casi di acquisizione di lavori, servizi e forniture, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui affrisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.Lgs. 50/2016. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla Centrale di Committenza, sentiti gli Enti aderenti, tra i commissari sorteggiati ai sensi dell'art. 77, comma 8, D.Lgs. 50/2016;

- l) effettua la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalle autorità competenti, assumendo la determinazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- m) procede all'invio delle comunicazioni a ciascun candidato e a ciascun offerente, secondo le disposizioni di cui all'art. 76 del D. Lgs n. 50/2016;
- n) provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità degli esiti di gara;
- o) invia agli Enti aderenti la comunicazione di avvenuta aggiudicazione e copia di tutti gli atti di gara, per i successivi adempimenti di competenza e per la sottoscrizione del relativo contratto;
- p) gestisce gli eventuali contenziosi insorti durante la fase a evidenza pubblica, con oneri a carico dell'Ente aderente per il quale è stata attivata la procedura di gara. In tal caso il ricorso è notificato alla Centrale di Committeenza;
- q) gestisce, nel caso di procedura di gara per più Enti aderenti, gli eventuali contenziosi insorti durante la fase di evidenza pubblica, con oneri a carico degli Enti per cui è stata attivata la procedura di gara. In tal caso il ricorso è notificato alla Centrale di Committeenza;
- r) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto, ove richiesto;
- s) promuove e organizza seminari e gruppi di lavoro per le unità di personale inserite nella dotazione organica dell'ufficio comune, finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e delle concessioni e lo sviluppo di collaborazioni tra Enti;
- t) cura gli adempimenti di cui agli artt. 1 comma 2, 5 e 6, comma 2, lett. a) del DPCM 30/06/2011;
- u) promuove l'informattizzazione delle procedure, al fine di ridurre i costi di gestione e aumentare l'efficienza dell'ufficio comune;
6. La Centrale di Committeenza, qualora dotata di un sistema informativo di e-procurement, vincola gli Enti aderenti all'utilizzo dello stesso.
7. La Centrale di Committeenza riceve dai R.U.P. degli Enti aderenti tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente, inviata tramite PEC o sistema informativo. In particolare, devono essere trasmessi:
- a) la delibera di approvazione del progetto esecutivo;
- b) la determinazione a contrarre nella quale è indicata la nomina del R.U.P., il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali di lavori, nonché il piano biennale di servizi e forniture da cui risulta l'opera ovvero il servizio o la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria, il codice unico di progetto (CUP), ove previsto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, l'individuazione, nel caso di gara con utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- c) i documenti tecnico-progettuali;

- d) il capitolato, il piano di sicurezza e di coordinamento o il documento unico della valutazione dei rischi e delle interferenze;
- e) il provvedimento di validazione del progetto posto a base di gara ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.
8. La Centrale di Committenza si impegna, entro 20 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, ad attivare la procedura di gara e, in particolare, a predisporre il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli Enti aderenti.
9. In caso di più richieste di attivazione di procedure di gara, pervenute da diversi Enti aderenti, la Centrale di Committenza procede secondo l'ordine di arrivo della documentazione via PEC o attraverso sistema informativo, fatta salva l'ipotesi in cui gli Enti aderenti manifestino nella determina a contrarre motivazioni di urgenza. In tale ipotesi, la precedenza è assegnata all'Ente che adduce motivazioni di urgenza. Nel caso di molteplici richieste di urgenza, la Centrale di Committenza attiva le relative procedure di gara, secondo le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.
10. Nelle procedure gestite dalla Centrale di Committenza trovano applicazione le norme e i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4**Dotazione organica**

1. I singoli Enti assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale di Committenza.
2. La Centrale di Committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di appalti e concessioni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
3. Al fine di cui al precedente comma, gli Enti aderenti si impegnano a utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali i risultati opportuna una professionalità specifica o con particolari abilità, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e degli Enti aderenti.
4. L'organico della Centrale di Committenza è costituito stabilmente da un minimo di 3 a un massimo di 5 risorse umane, che garantiscono il funzionamento della struttura, preferibilmente fuori dall'orario ordinario d'ufficio, salvo casi motivati e giustificati.
5. Gli oneri relativi al trattamento retributivo e agli obblighi contributivo-previdenziali del personale sono a carico dei rispettivi Enti.
6. Il compenso da riconoscere ai soggetti facenti parte dell'ufficio comune,

stabilito dalla Conferenza dei legali rappresentanti, è riconosciuto, di norma, attraverso:

- a) l'estensione della posizione organizzativa;
 - b) l'attribuzione della specifica responsabilità;
 - c) il riconoscimento dello straordinario, fermo restando il limite previsto dalla normativa vigente.
7. Il compenso di cui al precedente comma, in caso di comprovata necessità e a seguito di apposita deliberazione della Conferenza dei legali rappresentanti, può trovare copertura anche nel fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5

Risorse finanziarie per il funzionamento della Centrale di Committeza

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della Centrale di Committeza sono a carico degli Enti aderenti, secondo quanto definito dalla convenzione. In particolare, si intende:

- a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (quali a puro titolo esemplificativo il contributo da versare all'A.N.A.C., la pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti, gli incarichi professionali);
- b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della Centrale di Committeza, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'Ente capofila (quali a puro titolo esemplificativo, acquisto di pubblicazioni, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione);
- c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'Ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della Centrale di Committeza, sia di altri servizi dell'Ente (quali a puro titolo esemplificativo, locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali).

2. A copertura dei costi generali e dei costi comuni concorrono:

- a) una quota fissa pro capite pari a 5.000,00 € (euro cinquemila/00) per il primo anno e a 1.500,00 € (euro millecinquecento/00) per gli anni successivi, suscettibile di adeguamento in funzione della situazione rendicontale di ciascun esercizio finanziario e secondo le deliberazioni della Conferenza dei legali rappresentanti;
- b) una quota variabile sull'importo a base d'asta, da prevedersi nei quadri economici di ciascun appalto o concessione alla voce "spese generali".

3. In relazione agli importi a base d'asta, sono definite le seguenti fasce d'importo:

- a) da 40.000 € a 150.000 € - I fascia;
- b) da 150.000 € a 300.000 € - II fascia;

- c) da 300.000 € a 500.00 € - III fascia;
 d) da 500.000 € a 1.000.000 € - IV fascia;
 e) oltre 1.000.000 € - V fascia.
4. La quota variabile sull'importo a base d'asta di cui sopra è pari a:
 a) l'1,5% per la I fascia;
 b) l'1,2% per la II fascia;
 c) lo 0,8% per la III fascia;
 d) lo 0,6% per la IV fascia;
 e) lo 0,5% per la V fascia.
5. Gli Enti aderenti non devono versare la quota di cui sopra, nel caso di richiesta di attivazione di procedure di gara d'importo a base d'asta inferiore a 40.000 €.
6. I costi diretti sono rimborsati all'Ente capofila con cadenza trimestrale a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, sulla base di specifica rendicontazione predisposta dal Responsabile della Centrale di Committenza.
7. Per i costi generali e i costi comuni, l'Ente aderente versa:
 a) la quota fissa al momento della sottoscrizione della presente Convenzione;
 b) la quota variabile entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione da parte della Centrale di Committenza. Decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, l'ufficio ragioneria dell'Ente capofila provvede alla riscossione esecutiva della quota con eventuale addebito degli interessi di mora. La Centrale di Committenza non esperisce ulteriori procedure di appalti e concessioni a favore dell'Ente aderente debitore, sino all'avvenuta liquidazione di quanto dovuto;
- c) l'incameramento della sanzione pecuniaria versata dagli operatori economici alla Centrale di Committenza, attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
8. Le quote relative alla copertura dei costi diretti, generali e comuni sono dovute alla Centrale di Committenza anche nel caso in cui le procedure di gara per appalti e concessioni risultino annullate, revocate in seguito a pubblicazione, deserte, senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non adeguate.
9. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
10. In caso di avanzo di amministrazione, la Conferenza dei legali rappresentanti:
 a) può deliberare sulla non corresponsione da parte degli Enti aderenti, della quota fissa dovuta per gli anni successivi al primo;
 b) può valutare l'opportunità della non corresponsione della quota fissa, dovuta per gli anni successivi al primo, per gli Enti che abbiano contribuito almeno per il 20% alla voce di bilancio relativa al trasferimento della percentuale sull'importo a base d'asta, prevista dal presente articolo;

c) può prevedere l'utilizzo delle risorse economiche disponibili, attraverso specifiche iniziative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, a favore degli Enti aderenti.

11. Nel caso di ulteriori adesioni alla Centrale di Committezza, i nuovi Enti versano una quota d'ingresso pari a quella elargita dagli Enti istitutori dell'ufficio comune, fermo restando il dettato del presente articolo.

12. Il Responsabile della Centrale di Committezza, sulla base delle comunicazioni del fabbisogno e del programmi presentati da ciascun Ente aderente, predispone entro il 31 ottobre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli Enti aderenti per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della Centrale di Committezza, con obbligo di informazione agli Enti aderenti il tramite del proprio Referente.

13. Il Responsabile della Centrale di Committezza redige un rendiconto delle procedure di gara effettuate e dei costi sostenuti per ciascun esercizio finanziario entro il 28 febbraio dell'anno successivo e lo invia al Referente della Centrale di Committezza dell'Ente aderente.

14. Nel caso di comprovata necessità, il Responsabile della Centrale di Committezza propone alla Conferenza dei legali rappresentanti di prevedere il trasferimento da parte degli stessi della quota non superiore a 1/4 del fondo relativo agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016, per i compiti svolti dalle figure tecniche dell'Ufficio comune nell'espletamento di procedure di gara per conto degli Enti aderenti.

Art. 6

Funzioni e oneri di competenza degli Enti aderenti

1. Gli Enti aderenti sono a ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, in attuazione a quanto disposto dall'art. 33-ter del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

2. Gli Enti aderenti, nell'ambito dei procedimenti di competenza della Centrale di Committezza, esercitano le funzioni e assumono gli oneri di seguito riportati, in particolare:

- a) individuano i lavori, servizi e forniture da realizzare;
- b) nominano il R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) predispongono la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi;
- d) adottano gli atti necessari alla Centrale di Committezza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
- e) trasmettono il codice unico di progetto (CUP);
- f) trasmettono l'elenco degli operatori economici nel rispetto dei

- principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attraverso la scelta di un criterio di rotazione degli inviti;
- g) rimborsano alla Centrale di Committezza il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e ogni altro costo diretto, secondo le previsioni della convenzione;
- h) prendono atto, attraverso un provvedimento formale, dell'aggiudicazione definitiva efficace, assunta dalla Centrale di Committezza e, contestualmente prendono in carico, ovvero acquisiscono dai servizi web dell'A.N.A.C., il CIG. La disciplina di dettaglio relativa alle modalità di acquisizione di cui alla presente lettera, sono oggetto di specifico manuale redatto dal Responsabile della Centrale di Committezza;
- i) stipulano il contratto con l'aggiudicatario;
- j) curano gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché inerenti i pagamenti, sulla base dei relativi atti giustificativi di spesa;
- k) monitorano l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti;
- l) si assumono gli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso, secondo le disposizioni della convenzione e delle presenti linee guida;
- m) corrispondono, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni. Tali oneri sono inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente;
- n) curano tutti gli adempimenti relativi ai subappalti e ai subcontratti, le varianti, le sospensioni, al collaudo e al rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori, avvalendosi eventualmente del supporto della Centrale di Committezza;
- o) curano l'accesso agli atti della procedura ai sensi della Legge 241/1990, qualora dispongano dei documenti richiesti.
3. Gli Enti aderenti procedono direttamente e autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, secondo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. In particolare:
- a) per le acquisizioni di servizi e forniture permane l'obbligo in capo agli Enti aderenti, ai sensi dall'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, di approvvisionarsi facendo ricorso, per qualunque categoria merceologica, alle convenzioni Consip o di altro soggetto aggregatore di riferimento, ove disponibili;
- b) gli Enti aderenti, con riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 1.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, di procedere alle acquisizioni in discorso, ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica

- Amministrazione, ad accordi quadro conclusi dalla Consip o da altro Soggetto aggregatore di riferimento, a sistemi dinamici di acquisizione oppure espletando procedure di evidenza pubblica;
- c) gli Enti aderenti, nelle circostanze di somma urgenza e di protezione civile che non consentono alcun indugio, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, espletano le relative procedure attraverso il Responsabile unico del procedimento da essi nominato, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del suddetto decreto.
4. Gli Enti aderenti conferiscono, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e le previsioni della convenzione, incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che essi ritengono indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile unico del procedimento.
5. Gli Enti aderenti possono acquisire servizi e forniture, facendo ricorso al fondo economico, secondo le previsioni dei rispettivi regolamenti.
6. Gli Enti aderenti, nell'ambito delle procedure da essi gestite, e in ogni caso secondo il disposto dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, pubblicano e aggiornano sul proprio profilo del committente e nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici e concessioni, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra Enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 50/2016, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 50/2016, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del D.Lgs. 50/2016.
7. Gli Enti aderenti trasmettono alla Centrale di Committenza, secondo le modalità di cui al precedente articolo:
- a) in caso di lavori
 a. progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016;
 b. verbale di validazione del progetto;
 c. atto di approvazione del progetto messo in gara, adottato dal soggetto competente;
 d. nominativo del R.U.P., telefono, fax, email, PEC;
 e. modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
 f. requisiti di partecipazione di natura tecnica, economica e professionale;
 g. criteri di valutazione con relativi punteggi, nel caso di procedura che preveda il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in collaborazione con la Centrale di Committenza;
 h. il CUP;
 i. qualsiasi altro elemento necessario all'espletamento della gara;
- b) per forniture e servizi:
 a. capitolato prestazionale ed eventuali relativi allegati (quali ad

esempio il DUVRI, se necessario);

b. nominativo del R.U.P., telefono, fax, email, PEC;

c. modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;

d. requisiti di partecipazione di natura tecnica, economica e professionale;

e. criteri di valutazione con relativi punteggi, nel caso di procedura

che preveda il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, anche in collaborazione con la Centrale di

Committenza;

f. il CUP;

g. qualsiasi altro elemento necessario all'espletamento della gara.

8. Gli Enti aderenti possono avvalersi, eventualmente, del supporto della

Centrale di Committenza al fine di esaminare eventuali proposte di

varianti in corso d'esecuzione del contratto, in corso d'opera o

progettuali in sede d'offerta.

9. I singoli Enti aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e

mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e

comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 7

Recesso

1. Ciascun Ente aderente può recedere dalla presente convenzione con un

preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. In caso di recesso dalla presente convenzione da parte dell'Ente

capofila, quest'ultimo deve continuare a far svolgere alla struttura

organizzativa deputata al ruolo di Centrale di Committenza le attività ad

esso attribuite, sino all'individuazione di un altro Ente tra quelli aderenti,

deputato a svolgere il medesimo ruolo.

3. Gli Enti aderenti, nelle ipotesi di cui al precedente comma, possono

sciogliere la presente convenzione e definire una nuova per l'esercizio in

forma associata della funzione relativa agli appalti e alle concessioni.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico

interesse. E, in ogni caso, considerato motivo di pubblico interesse

l'adesione dell'Ente a una Unione di Comuni, con conseguente

attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori,

servizi e forniture, nonché di concessioni, in base a quanto previsto

dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8

Controversie e contenziosi

1. La risoluzione di eventuali controversie tra gli Enti aderenti in merito

- all'esecuzione delle presenti linee guida e all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
- In mancanza di una risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Art. 9

Norme di rinvio

- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenenti.

APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE:

Comune di Tito



Comune di Sant'Angelo Le Fratte



Comune di Satriano di Lucania

[Handwritten signature]

Comune di Sasso di Castalda

[Handwritten signature]
PER DELEGA

Tito, il 27/10/2016